



Settore Professionisti
Prot. n. 2397

Roma, 30 ottobre 2014

Ai Presidenti Società Pro
Ai Procuratori Sportivi
e p.c.
Ai Presidenti C.R. della F.P.I.
Ai Del. Reg.^{li} della F.P.I.
Ai Rapp.ti Reg.li Arbitri Giudici
Ai Consiglieri Federali
Alla Lega Pro Boxe

CIRCOLARE N. 75 del 30 ottobre 2014

Oggetto: **Modifiche / Integrazioni Regolamento del Settore Lega Pro Boxe.**

Il Consiglio Federale, nella riunione del 17 ottobre u.s. a Roma, a seguito delle proposte avanzate dalla Lega Pro Boxe e dalla Commissione Carte Federali, ha deliberato le modifiche/integrazioni al Regolamento Lega Pro Boxe come di seguito riportato.

Art. 13 – Passaggi al Settore Lega Pro Boxe di pugili italiani tesserati all'estero

1. Richieste di tesseramento da parte di pugili italiani che, non avendo ancora ottenuto l'autorizzazione al passaggio al Settore Lega Pro Boxe da parte della FPI si siano, nel frattempo, tesserati all'estero ottenendo una regolare licenza Pro, saranno oggetto di nulla osta della Lega Pro Boxe.

Art. 51 – Condizioni per l'espletamento di riunioni pugilistiche.

3. In occasione delle operazioni di peso, la Società Organizzatrice deve depositare, a mano del **Rappresentante della Lega Pro Boxe**, i contratti stipulati con i pugili professionisti **per i Titoli Italiani** nei quali sono stabilite le condizioni tecniche e gli oneri finanziari per l'effettuazione dell'incontro.

Art. 52 – Deposito borse dei pugili

1. La Società Organizzatrice è obbligata a depositare le borse o titolo di pagamento dei pugili al termine delle operazioni di peso ai seguenti soggetti:
 - a. per i titoli italiani al **Rappresentante della Lega Pro Boxe**;
 - b. per i titoli internazionali al Supervisore designato dalle sigle riconosciute dalla **Lega Pro Boxe**;
 - c. **abrogato**
5. **abrogato**

Art. 65 – Rifiuto a disputare l'incontro – Provvedimenti conseguenti – Caso di malattia o di forza maggiore.

1. Se un pugile, per qualsiasi motivo, non assolve gli obblighi sottoscritti circa l'effettuazione dell'incontro viene sospeso dall'attività agonistica per la durata di 30 giorni, salvo provvedimento disciplinare che preveda altre diverse sanzioni a seguito di deferimento del pugile e del suo procuratore ai competenti organi di giustizia.

2. **La mancata presentazione, per qualsiasi motivo, di un pugile in tenuta di gara sul quadrato chiamato dall'Annunciatore e trascorsi tre minuti dal suono de gong, determina la vittoria dell'avversario in base all'art. 86, comma primo, lettera K).**
3. Qualora la mancata effettuazione dell'incontro dipenda da comprovata malattia o da infortunio del pugile, onde consentirgli di effettuare i necessari allenamenti, questi non potrà sostenere alcun incontro per tutto il periodo di convalescenza. Detto periodo verrà indicato da apposito certificato medico che il Procuratore di pugili dovrà rimettere alla Segreteria della FPI, e comunque, non dovrà essere inferiore a trenta giorni dalla data della mancata effettuazione dell'incontro.
4. La Commissione Medica Nazionale potrà convocare il pugile malato/infortunato per gli opportuni accertamenti.

Art. 69 – I guantoni

1. Per l'attività agonistica si devono utilizzare esclusivamente i guantoni che hanno ottenuto l'approvazione dalla FPI **unitamente alla Lega Pro Boxe o** l'omologazione da parte di una Sigla Internazionale Pro riconosciuta.
2. Essi sono di pelle morbida e liscia, con imbottitura uniformemente distribuita sul dorso. La superficie regolamentare con cui deve essere portato il colpo deve essere preferibilmente distinta da un colore diverso. I guantoni devono essere ben assicurati alla mano mediante apposite stringhe, saldamente annodate sotto al polso sulla parte esterna al guantone stesso e fissate da almeno un giro di nastro adesivo.
3. **In tutte le manifestazioni nazionali, il controllo sulla regolarità dei guantoni compete alla Lega Pro Boxe.**

Art. 86 – I verdetti

...omissis...

K) Vittoria per assenza dell'avversario (V.A.A.)

1 k) Vittoria per assenza dell'avversario (V.A.A.)

Ha luogo quando l'Arbitro constata l'assenza sul ring del pugile in tenuta di gara, dopo che siano trascorsi tre minuti dal suono del gong successivo alla chiamata da parte dell'Annunciatore. Il verdetto si applica da quando la Commissione medica pre-gara, entro le 48 ore che precedono l'incontro, certifica l'idoneità al combattimento sul Referto del Commissario di Riunione.

Art. 105 – Termini

1. Dopo l'omologazione del risultato di Campionato, la FPI designa lo sfidante, il supplente ed, eventualmente, il supplente del supplente. **Non sarà candidabile il pugile inattivo da oltre nove mesi.** Da quel momento decorrono i termini per il raggiungimento dell'accordo a trattativa privata **e deposito delle aste (20 giorni)** per l'incontro tra il campione e lo sfidante ufficiale. **Le offerte dovranno essere depositate presso la sede della Lega Pro Boxe.**

Art. 109 – Termini offerte d'asta

1. Il termine per il deposito delle offerte d'asta per l'aggiudicazione di incontri di Campionato d'Italia **coincide con il termine per il raggiungimento della trattativa privata (20 giorni), secondo il disposto dell'art. 105 comma 1. Entro i suddetti 20 giorni non è consentito alcun incontro ai pugili interessati.**
2. Per i termini di effettuazione dell'incontro, vedi art. 105

Art. 115 – Campione d'Italia sfidante al Titolo d'Europa o del Mondo – Obblighi – Conseguenze.

1. Il campione italiano o lo sfidante ufficiale al titolo italiano designato challenger per i Campionati del mondo, d'Europa, dell' Unione Europea, Intercontinentali, Internazionali e Silver delle sigle riconosciute dovrà optare tra la disputa di uno dei suddetti titoli internazionali e il mantenimento del titolo di campione italiano o della qualifica di sfidante ufficiale.

Tale disposizione si applica anche nel caso di difesa volontaria dei titoli internazionali.

Qualora il pugile optasse per la disputa di uno dei suddetti titoli internazionali, sarà dichiarato decaduto dal titolo di campione italiano o dalla qualifica di sfidante ufficiale **solo nel momento in cui la F.P.I. e la Lega Pro Boxe riceveranno comunicazione scritta da parte dell'Ente Internazionale contenente l'avvenuta designazione del pugile quale challenger per i predetti titoli e l'indicazione dei termini per l'inizio della negoziazione tra le parti con indicato il termine per la trattativa privata e/o asta, oppure riportante la data di effettuazione del match.**

I Sigg. Presidenti, Delegati e Rappresentanti Regionali di categoria Arbitri-Giudici sono pregati di dare la massima diffusione alla presente circolare, informando i soggetti interessati, affiliati e tesserati nel proprio territorio. Il testo della presente circolare verrà diramato anche attraverso la pubblicazione sul sito web federale – www.fpi.it

Il Segretario Generale
f.to Dott. Alberto Tappa